



COMUNE DI
GUSPINI

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI

ALLEGATO

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2
LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO POSTALE PER L'AFFIDAMENTO
CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI GUSPINI DEL
SERVIZIO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DEL
COMUNE DI GUSPINI.**

CAPITOLATO SPECIALE

CIG: 959972687F

CPV: 64112000-0 SERVIZI POSTALI

*Approvato con Determinazione n° 1/S, Reg. Gen. 10 del 12.01.2023 e
Determinazione n. 4 del 02.02.2023 Reg. Gen. 65*

COMUNU DE GUSPINI

PROVINTZIA DE SU
SUD SARDIGNA



COMUNE DI GUSPINI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Via Don Giovanni Minzoni, 10
09036 GUSPINI (SU)
Centralino: 07097601 - Fax: 070970180
protocollo@pec.comune.guspini.su.it
www.comune.guspini.su.it

SETTORE AMMINISTRATIVO
Servizio Segreteria Affari Generali

Tel. 0709760250/227/243
Cell. 3384959722
segreteria@comune.guspini.su.it
affarigenerali@comune.guspini.su.it

Responsabile del Servizio
Dott.ssa Fanari Gigliola
Responsabile del procedimento
Dott.ssa Fanari Gigliola
Redattore
Dott.ssa Fanari Gigliola



INDICE GENERALE

Art. 1 Premessa.....	4
Art. 2 Stazione Appaltante.....	4
Art. 3 Oggetto dell'appalto.....	5
Art. 4 Descrizione e caratteristiche del servizio e obbligazioni.....	5
Art. 5 Durata.....	13
Art. 6 Opzioni.....	13
Art. 7 Importo a base di gara, valore presunto dell'appalto e revisione prezzi.....	15
Art. 8 Elenco Prezzi.....	16
Art. 9 Computo metrico.....	16
Art. 10 Quadro economico importo presunto valore dell'appalto ex art. 35 comma 4 del codice.....	17
Art. 11 Adempimenti per la stipula del contratto.....	17
Art. 12 Modalità di erogazione del servizio.....	18
Art. 13 Revisione dei prezzi.....	19
Art. 14 Disposizioni generali sulla manodopera.....	19
Art. 15 Sicurezza dei lavoratori.....	19
Art. 16 Responsabilità per infortuni e danni.....	20
Art. 17 Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI).....	20
Art. 18 Clausola sociale.....	20
Art. 19 Controlli del servizio e Penalità.....	21
Art. 20 Esecuzione in danno.....	22
Art. 21 Risoluzione del contratto.....	22
Art. 22 Recesso.....	24
Art. 23 Variazioni e modifiche del contratto.....	25
Art. 24 Cessione del contratto.....	26
Art. 25 Cessione del credito.....	26
Art. 26 Modifiche e variazioni dell'appaltatore.....	27
Art. 27 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	28
Art. 28 Corrispettivo e condizioni di pagamento.....	28



Art. 29 Patto di integrità.....	30
Art. 30 Contestazioni e apposizione di riserve.....	30
Art. 31 Sospensione dei pagamenti.....	31
Art. 32 Revisione prezzi.....	31
Art. 33 Rapporti con l'Amministrazione.....	31
Art. 34 Tutela della privacy e riservatezza.....	32
Art. 35 Titolarità dei dati.....	33
Art. 36 Comunicazioni.....	33
Art. 37 Controversie.....	33
Art. 38 Norme di rinvio.....	33



ART. 1 PREMESSA

1. Con determinazione a contrarre n° 1/S, Reg. Gen. 10 del 13.0.2023 questa Amministrazione ha disposto di affidare il servizio postale della corrispondenza del Comune di Guspini (di seguito denominato Committente). Il presente capitolato include le norme che ne disciplinano l'esecuzione.
2. L'ambito territoriale di attuazione delle prestazioni del servizio è costituito principalmente dal territorio di Guspini e degli altri comuni inclusi nell'unione dei comuni Monte Linas – Dune di Piscinas (comuni di Arbus, Guspini, Gonnosfanadiga, Villacidro) e i comuni della Città metropolitana di Cagliari, nonché della Regione Sardegna tutta. L'affidatario del servizio dovrà comunque curare la spedizione e il recapito di tutta la corrispondenza al destinatario finale, in Italia e all'estero.
3. Il servizio è finanziato con fondi del bilancio finanziario dell'Ente.
4. Ove non diversamente specificato, la terminologia adottata nel presente documento si riferisce a quella contenuta nella normativa di riferimento. Si ritiene utile, in aggiunta, definire, in ordine alfabetico, i termini maggiormente utilizzati nel presente documento:
 - Amministrazione: Comune di Guspini – Stazione Appaltante
 - Aggiudicatario/appaltatore: l'operatore economico esecutore del servizio, aggiudicatario dell'appalto
 - Capitolato: Il presente documento Capitolato Speciale d'Appalto
 - Servizio postale della corrispondenza: servizio oggetto dell'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d'appalto.

ART. 2 STAZIONE APPALTANTE

1. Amministrazione comunale di Guspini con sede in via Don Minzoni 10 – 09036 Guspini (SU) – Tel. 07097601

Sito internet istituzionale: <http://www.comune.guspini.su.it>

Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.guspini.su.it



ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO

1. Tipo di appalto:

Servizi;

Categoria del servizio:

Servizi Postali;

CPV:

64112000-0 Servizi postali

CIG:

959972687F

Piattaforma di e-procurement

SardegnaCAT (<https://www.sardegnaecat.it>)

2. L'oggetto dell'appalto è il servizio postale per la corrispondenza del Comune di Guspini, comprendente il ritiro e la consegna all'Ufficio Protocollo dell'Ente, della corrispondenza in arrivo e in partenza, l'affrancatura e tutte le operazioni propedeutiche alla spedizione, lo smistamento e la distribuzione della stessa su tutto il territorio nazionale e all'estero.

ART. 4 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGAZIONI

1. Il servizio in esame prevede: prelievo, trasporto, affrancatura, spedizione e recapito della corrispondenza del Committente sul territorio nazionale e, se necessario, extra-nazionale, compreso di tutte le operazioni propedeutiche e comunque connesse allo svolgimento del servizio che di seguito si elencano in modo indicativo e non necessariamente esaustivo. Le stesse dovranno essere svolte con impiego di mezzi e personale propri che il fornitore contraente riterrà più opportuno per l'esercizio ottimale del servizio.

2. Si riporta la stima annuale di flusso di spedizione del servizio in oggetto, calcolata tenendo conto di una media relativa alla movimentazione nell'ultimo triennio.

Stima pezzi posta ordinaria (prioritaria)	2800
Stima pezzi posta raccomandata nazionale	4300
Stima pezzi raccomandata estero	40



Stima pezzi atti giudiziari	5
Stima pezzi ritiro	210
Stima pezzi prelaborazione	4300

3. Tale stima, non vincola l'Amministrazione, s'intende presunta e potrà discostarsi dal flusso oggetto del presente appalto.

4. La stessa deve intendersi unicamente come riferimento indicativo per la valutazione economica del contratto e non obbliga il Committente a procedere all'effettiva spedizione delle quantità esposte né a mantenere invariata la loro ripartizione.

5. Per la posta in partenza l'aggiudicatario dovrà:

5.a) Consegnare e ritirare la corrispondenza presso la sede del Municipio del Committente, in via Don Minzoni 10, o altra sede nel territorio comunale che verrà all'occorrenza comunicata, cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, entro le ore 12:00, salvo differente orario (non eccedente le 12,30) che dovrà essere concordato tra le parti. L'operatore incaricato dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento. La corrispondenza in partenza potrà riguardare differenti tipologie di spedizioni, es. posta ordinaria (posta prioritaria 1Pro e posta prioritaria 4Pro, raccomandate semplici o A/R, ecc). L'aggiudicatario è tenuto alla fornitura all'Amministrazione di due bollette nelle quali sarà contenuta la corrispondenza in partenza.

5.b) La corrispondenza sarà consegnata a cura del personale comunale referente del servizio, già divisa per tipologia di prodotto (posta prioritaria 1Pro e posta prioritaria 4Pro, raccomandate semplici o A/R, ecc) e per destinazione, regolarmente imbustata e accompagnata da distinta di consegna riepilogativa, riportante il numero degli invii, distinti per tipologia di spedizione e la data di consegna, da firmarsi a cura dell'addetto al ritiro. L'appaltatore dovrà comunicare entro il primo giorno lavorativo successivo alla presa in carico della corrispondenza eventuali anomalie riscontrate. Tutta la corrispondenza presa in carico, e per le quali non siano state riscontrate e comunicate nel predetto termine anomalie, è considerata accettata dal fornitore contraente.



Il giorno dopo alla consegna della corrispondenza dovrà essere resa all'Amministrazione la distinta attestante la lavorazione delle corrispondenza inviata, suddivisa per tipologia, con indicazione dei relativi importi.

5.c) Servizio relativo alle attività propedeutiche alla spedizione, quali l'affrancatura e prelavorazione posta registrata e la fornitura di materiale di consumo che qui si elencano in modo indicativo e non necessariamente esaustivo:

1) attività di affrancatura di tutte le tipologie di corrispondenza, presso locali propri dell'aggiudicatario o di cui detenga comunque la disponibilità, della corrispondenza che si renda necessario spedire, compresa l'apposizione manuale sugli invii di etichette adesive o codice a barre;

2) per la posta registrata: Prelavorazione completa Posta Registrata (raccomandate, assicurate e atti giudiziari qualora richiesti) con file elettronico (Abbinamento cartolina AR con busta e inserimento numero invio, Compilazione fronte/retro cartolina AR, Completamento distinta da file elettronico, Produzione distinta, Produzione codice a barre);

5.d) Eventuali richieste saltuarie ed eccezionali di spedizioni pacchi, fino ad un massimo stimato di circa 10/12 all'anno (al quale andrà applicato il ribasso offerto sul prezzo di listino dell'aggiudicatario);

5.e) Provvedere al servizio di prelievo e trasporto nonché alla pesatura, affrancatura e predisposizione di tutte le operazioni necessarie allo smistamento e alla distribuzione sul territorio nazionale e, se necessario, extra-nazionale.

5.f) Garantire il recapito della posta ordinaria entro il 4° giorno lavorativo e il recapito della posta raccomandata con ricevuta di ritorno (e tempi certificati) entro il 3° giorno lavorativo, esclusi eventuali tempi necessari alla lavorazione della corrispondenza; nell'eventualità di destinatario sconosciuto/trasferito/inesistente procedere con la restituzione della/e buste con l'indicazione del motivo del mancato recapito.

5.g) Recapitare gli invii con indirizzo inesatto o insufficiente se risulta possibile individuare il destinatario in modo certo, qualora fosse impossibile, restituire gli stessi con l'indicazione del motivo del mancato recapito:



sconosciuto/trasferito/irreperibile/deceduto/indirizzo inesatto/indirizzo insufficiente/indirizzo inesistente.

5.h) Nel caso di posta ordinaria il recapito è effettuato mediante immissione nelle cassette domiciliari oppure con consegna direttamente al destinatario o altro soggetto abilitato al ritiro.

5.i) Nel caso di raccomandata A/R, se non fosse possibile effettuare la consegna al destinatario per assenza dello stesso e/o di altro soggetto abilitato per legge a ricevere l'invio, lasciare un avviso di tentata consegna (avviso di giacenza) nella cassetta domiciliare del destinatario, con indicazione del punto di ritiro, del contatto telefonico, degli orari e della data da cui sarà possibile il ritiro.

5.j) L'affidatario è tenuto ad assicurare un tempo di giacenza gratuita pari ad almeno 30 giorni solari, decorrenti dalla data di consegna dell'avviso, e garantire il ritiro dal lunedì al sabato. Decorso inutilmente il periodo di giacenza di 30 giorni la corrispondenza non ritirata verrà restituita al Comune. In caso di sottoscrizione rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito. La cartolina di ricevimento/avviso di mancata consegna deve assolutamente ritornare al Committente non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'ultimo tentativo di consegna al destinatario.

5.k) Strutturare il servizio con la predisposizione e l'organizzazione dei mezzi e del personale che l'affidatario riterrà necessario e opportuno per l'ottimale esecuzione dell'appalto.

5.l) Sono richieste inoltre le seguenti prestazioni:

- Consegna di tutta la corrispondenza indirizzata al Comune di Guspini, esclusa quella affidata in esclusiva a Poste Italiane S.p.A. la quale si occupa di recapitarla per proprio conto.

L'accettazione della posta raccomandata e la consegna della corrispondenza potranno essere effettuati contestualmente al ritiro degli invii.

6) La corrispondenza sarà consegnata a cura degli addetti dell'ufficio protocollo, già divisa per tipologia di prodotto (ordinaria, raccomandata, etc.) e per destinazione regolarmente imbustata e accompagnata da distinta di consegna sommaria, che riporti il numero degli invii, distinti per tipologia di spedizione e la



data di consegna. L'appaltatore comunica entro il primo giorno lavorativo successivo alla presa in carico della corrispondenza eventuali anomalie riscontrate. Tutta la corrispondenza presa in carico e per le quali non siano state riscontrate e comunicate nel predetto termine anomalie è considerata accettata dall'appaltatore.

6.a Per gli atti che la legge riserva espressamente a Poste Italiane (notifica degli atti amministrativi e giudiziari) qualora previsti: consegna degli stessi presso il locale C.P.O. (Centro Postale Operativo) di Poste Italiane S.p.A. al fine di consentirne un'immediata spedizione con annessa anticipazione delle spese di spedizione. L'Amministrazione non si farà carico di ulteriori oneri rispetto a quelli risultanti dal ribasso effettuato in sede di gara, sull'importo annuale da applicarsi sui singoli importi di cui all'allegato L al presente capitolato.

6.b) Gli invii da avviare al recapito dovranno essere lavorati in tempo utile a garantire la distribuzione sin dal mattino lavorativo successivo;

6.c) Sistema di recapito che consenta, per la posta registrata, la tracciabilità della posta in uscita e la certificazione di avvenuta consegna;

6.d) Il sistema di recapito prevede tempi di consegna analoghi a quelli del Servizio Universale e sarà così definito:

○ Posta Ordinaria - Corrispondenza Prioritaria

Tempi di recapito:

- J+4 dove J è il giorno di accettazione (entro 4° giorno lavorativo successivo alla presa in carico), per le consegne all'interno del Comune;
- J+6 dove J è il giorno di accettazione (entro 6° giorno lavorativo successivo alla presa in carico), per le consegne nelle altre località;
- nel caso di impossibilità a perfezionare la consegna, è necessario indicarne la motivazione sul singolo invio e restituire lo stesso presso la sede della stazione appaltante.

○ Posta Raccomandata

Tempi di recapito:

- J+4 dove J è il giorno di accettazione (entro 4° giorno successivo alla presa in carico), per le consegne all'interno del Comune;



- J+6 dove J è il giorno di accettazione (entro il 6° giorno lavorativo successivo alla presa in carico), per le consegne in altri comuni;
- 6.e) All'atto della consegna delle raccomandate dovrà essere rilevata la data e la firma per ricevuta da parte del destinatario o di altra persona a ciò delegata; in caso di raccomandate A/R tali dati dovranno essere riportati sull'avviso di ricevimento.

Nel caso in cui il destinatario della raccomandata sia assente, dopo il tentato recapito verrà rilasciato, nella cassetta della posta del destinatario, un avviso di giacenza con il quale si informa che la raccomandata è disponibile per il ritiro e sarà tenuta in giacenza presso la sede dell'appaltatore per un periodo di 30 (trenta) giorni. L'avviso rilasciato al destinatario dovrà riportare l'indicazione del numero di telefono dell'aggiudicatario, la sede e gli orari per il ritiro della raccomandata.

Nel caso in cui l'affidatario del servizio non abbia la disponibilità di un punto di giacenza nel territorio ricompreso all'interno del CAP del soggetto destinatario, dovrà essere effettuato un secondo tentativo di consegna, concordato con il destinatario laddove questi in seguito alla lettura del primo avviso di mancata consegna abbia contattato in merito l'affidatario. In caso di mancata consegna anche al secondo tentativo verrà rilasciato nella cassetta della posta del destinatario, un avviso di giacenza con il quale si informa che la raccomandata è disponibile per il ritiro e sarà tenuta in giacenza presso la sede dell'appaltatore più vicina al destinatario per un periodo di 30 (trenta) giorni.

Quando invece risulti impossibile effettuare la consegna (rifiuto dell'invio da parte del destinatario; destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile o deceduto; indirizzo di destinazione inesatto, insufficiente o inesistente), è necessario indicare sull'invio la motivazione di mancata consegna e restituire l'invio stesso all'ufficio comunale mittente.

In merito alla gestione della Posta Raccomandata in giacenza, in termini di recapito, è necessario che l'appaltatore garantisca la presenza in un punto di giacenza e ritiro all'interno del centro abitato del Comune di Guspini. Tale punto di giacenza deve garantire l'apertura dal lunedì al sabato per almeno 6



ore giornaliere, articolato su mattina e pomeriggio e il sabato mattina con apertura per almeno 3 ore.

7) I punti di giacenza, in ogni caso dovranno essere dotati di idonei dispositivi di sicurezza fisica, atti a garantire una conservazione sicura e protetta degli invii.

8) L'affidatario del servizio dovrà garantire, a pena di risoluzione del contratto, l'apertura del punto di giacenza e ritiro nel centro abitato del Comune di Guspini, entro 30 giorni dalla data di comunicazione di avvio del servizio.

9) Per gli atti che per legge sono riservati a Poste Italiane S.p.A., ovvero notifica degli atti amministrativi (notificazioni a mezzo posta di cui all'art. 201 D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285) e giudiziari (notificazioni di atti a mezzo posta e comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e s.m.i.) e per la posta prioritaria internazionale e raccomandate ordinarie estere, l'appaltatore garantisce consegna giornaliera degli atti stessi all'ufficio postale preposto e anticipazione delle spese di spedizione, applicando al Comune la medesima tariffa in vigore per Poste Italiane S.p.A.. Per la corrispondenza indirizzata all'estero, all'operatore sarà corrisposto il rimborso delle spese sostenute in applicazione delle tariffe postali.

10) Gli invii postali che vengono rifiutati e/o con indirizzo sconosciuto e/o incompleto e/o errato saranno in ogni caso restituiti all'Ente mittente;

11) Sulle buste o su un gruppo di buste o sulla cartolina di ricevimento, verrà indicato il numero di protocollo.

12) Specifiche relative al recapito:

a) Nel caso della POSTA ORDINARIA si prevede la consegna dell'invio presso l'indirizzo del destinatario.

b) Nel caso di POSTA RACCOMANDATA è necessario effettuare il recapito direttamente al destinatario o ad un soggetto abilitato per legge a ricevere l'invio per suo conto, attraverso notifica della consegna a firma. Per tale tipologia di prodotto deve essere effettuata una tracciatura elettronica degli invii, con disponibilità di un servizio di visualizzazione della singola "traccia" attraverso una interfaccia web, come meglio di seguito specificato



13) La ditta affidataria organizzerà l'esecuzione del servizio a sua cura e spese, fornendo manodopera necessaria e l'organizzazione tecnica, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione. In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'impresa affidataria sarà tenuta a darne comunicazione al comune in via preventiva e tempestiva. Nel caso lo sciopero si protragga oltre le 48 ore continuative, l'affidatario è tenuto ad assicurare le lavorazioni urgenti. Così come saranno segnalate dagli uffici di riferimento, che dovranno comunque essere prese in carico e postalizzate entro il giorno stesso della consegna. Si applicano comunque le disposizioni di cui alle L. n. 146 del 12.06.1990, art. 1 comma 2 lettera e), e ss.mm.ii. Attenendosi al disposto "per la tutela dei servizi minimi essenziali", rientrando il servizio oggetto del contratto in tale casistica.

14) All'inizio del servizio la Ditta affidataria si obbliga a fornire generalità e recapiti del personale addetto al ritiro e alla consegna della corrispondenza presso la sede comunale e di un referente a cui il Comune può contestare eventuali inadempienze o fare comunicazioni di qualsiasi natura.

15) La ditta aggiudicataria dovrà assicurare una copertura del 95% sul territorio del Comune di Guspini (incluse le frazioni di Sa Zeppara e Montevecchio), per il 90% sul territorio degli altri comuni dell'unione Monte Linas – Dune di Piscinas, oltre Guspini (comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Villacidro) e i comuni della Città metropolitana di Cagliari del 90% fornendo un elenco delle zone coperte (C.A.P.) rappresentanti l'80% circa del volume dell'intero lotto.

16) L'affidatario del servizio dovrà curare la spedizione e il recapito di tutta la corrispondenza al destinatario finale, in Italia e all'estero, sia direttamente che attraverso poste italiane (postalizzazione) in caso di non completa copertura del territorio nazionale ed extranazionale, senza maggiori oneri per l'Ente rispetto ai costi risultanti dal ribasso che sarà offerto in sede di gara.

17) È a carico dell'aggiudicatario tutto il materiale di consumo, ad eccezione delle buste, che risulti necessario per l'espletamento dei servizi, quali, a titolo esemplificativo: cartoline di avviso di ricevimento, gli stampati, le etichette e i moduli per l'invio di tutta la tipologia di corrispondenza oggetto dell'appalto, i



quali, a richiesta dovranno essere forniti anticipatamente all'Amministrazione nel quantitativo necessario presunto.

18) Il personale dovrà rispettare gli obblighi imposti dal Regolamento recante il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62. In caso di mancato rispetto di tali obblighi si provvederà alla risoluzione del contratto.

19) La ditta aggiudicataria dovrà disporre e mantenere operativa per l'intera durata del contratto almeno una sede operativa nel Comune di Guspini.

ART. 5 DURATA

1. L'Appalto ha una durata di 1 (uno) anno, decorrente dalla comunicazione di avvio servizio dell'Amministrazione, eventualmente rinnovabile di anno in anno, alle medesime condizioni contrattuali, per un massimo di ulteriori tre anni.
2. La durata potrebbe essere inferiore rispetto a quella stimata di 1 (un) anno, senza che l'aggiudicatario possa eccepire alcunché.
3. Dalla decorrenza, l'impresa aggiudicataria dovrà dare avvio alla completa gestione del servizio, secondo quanto stabilito nel presente capitolato.
4. Ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, il Committente si riserva di dar luogo all'esecuzione anticipata della prestazione nelle more dei controlli in ordine al possesso dei prescritti requisiti di partecipazione in capo all'impresa aggiudicataria e/o della stipula contrattuale. Nel caso di esito negativo dei suddetti controlli si procederà agli ulteriori adempimenti nei confronti dell'impresa aggiudicataria medesima previsti dalla vigente normativa, ivi inclusa la segnalazione del fatto alle competenti Autorità.

ART. 6 OPZIONI

1. L'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere:
 - a) all'eventuale rinnovo del contratto, di anno in anno, per ulteriori tre anni solari;
2. Ai sensi del comma 5 dell'art. 63 del D. Lgs. 28 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., si prevede la possibilità di avvalersi della procedura negoziata



senza previa pubblicazione di un bando di gara per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al servizio a base di gara.

3. Restano salve le disposizioni di cui all'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 circa la possibilità di proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto e per il tempo individuato nel contratto come proroga dello stesso, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
4. Sarà cura dell'Amministrazione fornire all'aggiudicatario comunicazioni inerenti la data effettiva di avvio del servizio oggetto dell'appalto e di conclusione dello stesso. In entrambi i casi, inizio e termine, il preavviso potrà essere anche di soli cinque giorni. Il mancato avvio costituisce grave negligenza. L'Amministrazione si riserva di valutare l'adozione degli atti conseguenti previsti dal presente capitolato, quali la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezione di sorta.
5. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'aggiudicatario è escluso, per il tempo previsto dalla normativa, dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere, intervenuta l'aggiudicazione ed in attesa della stipula del contratto d'appalto, l'attivazione del servizio al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio. In tal caso l'aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le norme previste dal capitolato.
7. La durata effettiva del servizio potrebbe risultare inferiore all'anno, per questioni differenti, quali ad esempio problematiche inerenti la procedura di aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario possa eccepire alcunché nei confronti dell'Amministrazione. In tal caso il compenso sarà comunque



rapportato al servizio effettivamente reso. L'Amministrazione si riserva di non procedere al rinnovo annuale senza che l'aggiudicatario possa opporre eccezioni.

ART. 7 IMPORTO A BASE DI GARA, VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO E REVISIONE PREZZI

1. L'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso, determinato come in conseguenza del computo metrico estimativo e del quadro economico, è pari a complessivi € 12.480,00 (IVA esclusa), importo riferito ad una singola annualità, calcolato sulla media dei flussi di spedizione nell'ultimo triennio da considerarsi puramente indicativa e soggetta a possibili ed eventuali variazioni.. Il ribasso sarà applicato al singolo prodotto ordinato di cui all'allegato L , elenco prezzi;
2. I costi relativi alla sicurezza inerenti lo svolgimento del servizio sono pari a € 0.00 (euro zero/00). Le prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n.81/2008 e, pertanto, non deve essere predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).
3. Nel caso in cui, alla scadenza del contratto in essere, il Committente non avesse ancora provveduto ad aggiudicare l'appalto per il periodo successivo, l'impresa aggiudicataria sarà obbligata a continuare la gestione del servizio in oggetto, nelle more dell'individuazione del nuovo aggiudicatario, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione nelle prestazioni, l'impresa aggiudicataria è obbligata ad assoggettarsi, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto.
5. Si precisa che l'importo dell'appalto posto a base di gara sopra indicato è rapportato alla spesa storica sostenuta dal Committente per analogo servizio ed è puramente indicativo e non vincola in alcun modo il Committente, che procederà al pagamento dei servizi effettivamente resi e documentati. Il Committente, pertanto, non si impegna a garantire un



numero minimo di operazioni da eseguire, né un importo minimo da corrispondere.

6. L'appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio del Committente.
7. Il corrispettivo onnicomprensivo del servizio sarà determinato applicando lo sconto unico percentuale offerto in sede di gara su tutte le componenti dell'appalto e verrà applicato quale sconto unico calcolato su ciascuna voce dell'Elenco prezzi Allegato L, elenco prezzi, al presente capitolato.
8. Le tariffe determinate applicando la percentuale di ribasso saranno considerate al netto di IVA, se e quando dovuta.
9. I prezzi resteranno inalterati per tutta la durata dell'appalto.
10. Lo sconto unico offerto vale su tutte le componenti dell'appalto e quindi sui servizi organizzativi, di gestione della sede operativa e dei punti di giacenza, di recapito, di postalizzazione.
11. Il corrispettivo, comprensivo di tutti gli oneri sostenuti dal contraente sarà dovuto sulla base delle distinte giornaliere di spedizione e rendicontazione delle spedizioni realmente effettuate.

ART. 8 ELENCO PREZZI

1. La ditta aggiudicataria del servizio si impegna ad applicare il ribasso unico percentuale offerto in gara sull'elenco Allegato L, elenco prezzi

ART. 9 COMPUTO METRICO

1. Sulla scorta dell'esperienza maturata col precedente affidamento si è predisposto il seguente computo metrico, che ha un valore puramente indicativo ed ha l'unico scopo di consentire la determinazione dell'importo a base di gara riferito ad 1 (uno) anno di servizio:

STIMA AFFIDAMENTO riferita a 12 mesi di servizio		
	Netto	Con IVA
PRODOTTI	€ 9.711,00	€ 12.450,00
Ritiro corrispondenza	€ 702,00	€ 900,00



Attività propedeutiche alla spedizione (es. affrancatura, apposizione codice a barre)	€ 2.067,00	€ 2.650,00
TOTALE	€ 12.480,00	€ 16.000,00
Contrib. ANAC Stazione Appaltante	€ 30,00	Delibera Anac n. 830 del 21 dicembre 2021

**ART. 10 QUADRO ECONOMICO IMPORTO PRESUNTO VALORE DELL'APPALTO EX ART. 35
COMMA 4 DEL CODICE**

A	Valore della gara		
1	Importo a base di gara		
a	Servizi corrispondenza per un anno (dodici mesi)	€ 12.480,00	
	Totale 1	€ 12.480,00	
2	Oneri per la sicurezza		
a	Oneri della sicurezza	€ 0,00	
	Totale 2	€ 0,00	
	Totale A		€ 12.480,00
B	Opzione 1° Rinnovo di cui art. 6 c.1		
1	Servizi per ulteriori 3 anni	€ 37.440,00	
	Totale 1	€ 37.440,00	
	Totale B	€ 37.440,00	€ 37.440,00
	Totale A+B		
C	Valore calcolato ai fini dell'art. 35 c. 4 del Codice Appalti		€ 49.920,00
D	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	IVA 22% su A	€ 3.520,00	
2	Contributo ANAC S.A.	€ 30,00	
4	Altro	€ 00,00	
	Totale D	€ 3.550,00	
	Totale (A + D)		€ 16.030,00

ART. 11 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:



- a) a fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria per la stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
 - b) a depositare presso la Stazione Appaltante la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che si intende integralmente richiamato ai fini della disciplina applicabile alla costituzione, alla gestione ed allo svincolo della garanzia definitiva;
 - c) a depositare presso la Stazione Appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula. L'Amministrazione si riserva di procedere alla sottoscrizione di una scrittura privata ai sensi delle vigenti normative (art 32 c.14 DLgs 50/2016)
2. Se l'Aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve agli adempimenti di cui al precedente comma lettere b), e c) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dell'incarico e la sostituzione dell'Aggiudicatario con aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.
 3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente capitolato.

ART. 12 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque prima della stipula del contratto, alla stazione appaltante il nome del Responsabile per la Protezione Dati (di seguito RPD) che deve essere persona con adeguata formazione e comprovata competenza, maturata anche nella gestione della privacy nell'ambito della realtà degli enti locali.



ART. 13 REVISIONE DEI PREZZI

1. Il corrispettivo derivante dall'offerta di aggiudicazione rimarrà invariato per tutta la durata del contratto, senza che il Fornitore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 c. 511 Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016).

ART. 14 DISPOSIZIONI GENERALI SULLA MANODOPERA

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione del servizio, e in particolare è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contribuiti in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione delle norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi in favore del personale costituisce motivo di risoluzione del Contratto.
3. L'Appaltatore deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti nazionali, regionali e comunali sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.
4. L'Amministrazione si riserva di chiedere la sostituzione dell'incaricato al ritiro/consegna della corrispondenza dell'Ente nell'eventualità in cui si dimostri non affidabile.

ART. 15 SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. L'Appaltatore si obbliga, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa e d'indennizzo nei confronti dell'Amministrazione, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia assicurativa, assistenziale, previdenziale ed infortunistica, assumendo a



proprio carico tutti i relativi oneri, in particolare le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

2. Con la presentazione dell'offerta, a seguito di ricevimento di invito alla procedura negoziata (RDO) la Ditta Appaltatrice espressamente manleva e rende indenne il Comune da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta avanzata a qualsiasi titolo dal personale di impresa o da terzi in relazione al rapporto di lavoro, compresi gli infortuni sul lavoro o comunque connessi con l'esercizio di cui al presente Capitolato.

ART. 16 RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

1. È fatto obbligo all'Appaltatore adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a evitare danni a cose e/o persone.
2. Ogni danno che, in relazione all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse, derivasse all'Amministrazione, e/o a terzi in genere, si intenderà attribuito alla responsabilità della Ditta senza riserve e/o eccezioni.
3. L'Amministrazione, i loro amministratori e dipendenti sono da intendersi esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale, diretta e/o indiretta, conseguente agli eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a persone e cose che si dovessero verificare a seguito dell'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse.

ART. 17 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

1. In merito alla presenza dei rischi da interferenze (rif. Art. 26 D.Lgs 81/2008), si precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto non ci sono rischi di natura interferenziale trattandosi di prestazione espletata al di fuori dei locali dell'Amministrazione.
2. Sono fatti salvi i costi per la sicurezza proprio di ciascuna impresa.



ART. 18 CLAUSOLA SOCIALE

1. Conformemente all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 si prevede quanto segue: l'appaltatore avrà l'obbligo di assorbire e impiegare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali lavoratori dipendenti del precedente aggiudicatario. Al personale interessato dalla clausola sociale dovranno essere garantite almeno le medesime condizioni economiche in atto al momento del subentro.

ART. 19 CONTROLLI DEL SERVIZIO E PENALITÀ

1. La società appaltatrice sarà responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento del servizio oggetto del presente appalto.
2. In caso di non puntuale rispetto del presente capitolato e delle ulteriori definizioni esplicitate in sede contrattuale, Il Comune di Guspini contesterà formalmente, tramite PEC tali inadempienze con l'invito alla ditta/impresa aggiudicataria a provvedere sollecitamente a fornire le dovute controdeduzioni nel tempo massimo di 10 giorni dal ricevimento. Qualora queste ultime non fossero ritenute esaustive o non presentate entro il termine sopracitato, il Comune potrà comminare specifiche penali ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 per i ritardi nell'esecuzione del servizio, come di seguito indicato:

1. Ritardo nell'avvio del servizio: l'1 ‰ (uno per mille) sull'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nel caso in cui la ditta non dovesse provvedere nei termini prescritti, rispetto alla data comunicata dall'Amministrazione e che potrà essere preventivamente concordata tra le parti. Qualora il ritardo sia superiore a 15 giorni, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

2. Ritardo nell'apertura del punto di giacenza: l'1 ‰ (uno per mille) sull'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nel caso in cui la ditta non dovesse provvedere nei termini prescritti, rispetto alla data comunicata dall'Amministrazione e che potrà essere preventivamente



concordata tra le parti. Qualora il ritardo sia superiore a 15 giorni, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

3. Ritardo nelle operazioni di ritiro o consegna della corrispondenza:

l'1 ‰ (uno per mille) sull'ammontare netto contrattuale calcolato in misura giornaliera, quando la percentuale di ritardi nel ritiro o consegna della corrispondenza rispetto ai termini prescritti sia superiore al 5% del totale per ogni trimestre di servizio;

4. Smarrimento della corrispondenza: l'1 ‰ (uno per mille)

sull'ammontare netto contrattuale calcolato in misura giornaliera, per le inadempienze riscontrare considerando un arco temporale di tre mesi. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

5. Mancata restituzione delle distinte di spedizione o mancata indicazione della posta recapitata attraverso altri operatori: l'1 ‰ (uno per mille) sull'ammontare netto contrattuale calcolato in misura giornaliera, quando la percentuale della mancata restituzione della distinta o mancata indicazione della posta recapitata attraverso altri operatori sia superiore al 5% del totale per ogni trimestre di servizio;"

6. L'importo delle penali applicate sarà comunicato tramite PEC alla ditta aggiudicataria e trattenuto sul pagamento della fattura successiva all'accertamento o sull'importo cauzionale. (con conseguente obbligo dell'Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione al reintegro del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione.

7. L'Amministrazione si riserva comunque, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore inadempiente e incameramento della cauzione, salvo risarcimento dei maggiori danni nei seguenti casi:



- in caso siano state applicate sanzioni per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale;
- quando la percentuale di invii in ritardo sia superiore al 20% del totale calcolato per ogni mese solare di servizio;
- nel caso siano state applicate 5 o più sanzioni per ritardo nelle operazioni di ritiro o consegna della corrispondenza.

L'applicazione delle penali predette, non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte dell'Amministrazione Comunale, comprese richieste di risarcimento di eventuali danni materiali e morali.

ART. 20 ESECUZIONE IN DANNO

1. L'applicazione delle penali non pregiudica per nulla il diritto che si riserva la stazione appaltante di procedere all'esecuzione di tutti i servizi oggetto del presente Capitolato o di parte di essi, d'ufficio ed a tutto carico della ditta aggiudicataria, quando questa, per il rifiuto di dare esecuzione ad ordine, per negligenza o per inosservanza delle condizioni ed agli obblighi contrattuali, ritardasse l'esecuzione delle operazioni o le conducesse in maniera imperfetta. Continue inadempienze e/o ritardi nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali porteranno all'applicazione dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 (Risoluzione).

ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, Il Comune di Guspini potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:
 - a) cessione del contratto da parte del fornitore del servizio, in tal caso l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva. Nel caso di cessione della ditta/impresa la prosecuzione del rapporto di servizio con la nuova ditta/impresa sarà a discrezione dell'Amministrazione Comunale;
 - b) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salva l'applicazione delle previste penali e l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivante dal nuovo affidamento



- quantificanti anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente dal medesimo;
- c) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell'importo contrattuale l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
 - d) cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;
 - e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio da parte del fornitore del servizio, l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva;
 - f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte del fornitore del servizio, l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva;
 - g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, l'Amministrazione comunale incamera la cauzione definitiva;
 - h) perdita, da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione di appalti pubblici, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva;
 - i) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dal fornitore che non garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva;
 - j) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa;
2. Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo.



ART. 22 RECESSO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse e per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione.

Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 21-sexies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii il Committente ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge. Troverà altresì applicazione l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" e ss.mm.ii (convertito in legge 135/2012), il Committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite.

Inoltre, il Committente potrà recedere dal contratto anche per giusta causa, intendendosi per tale tutti i motivi che non consentano la prosecuzione del contratto.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo.
4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - spese sostenute dall'appaltatore;



5. Qualora la ditta aggiudicataria intendesse recedere dal contratto, una volta stipulato, per giustificati motivi, dovrà darne preavviso all'Amministrazione Comunale, che su di essi si pronuncerà, almeno un mese dalla richiesta; in tal caso la cauzione definitiva sarà incamerata dal Comune. In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa del fornitore, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare a terzi il servizio, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 110 del D.lgs 50/2016. Al fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di recesso unilaterale del Fornitore il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e l'Amministrazione è titolata ad incamerare, la cauzione definitiva fino alla concorrenza del danno accertato. Si precisa che in tutti i casi di cui sopra la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli.

ART. 23 VARIAZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre negli interventi oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice. Oltre tale limite l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
 - Non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcune genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto del RUP;



- qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al RUP prima dell'esecuzione della prestazione oggetto della contestazione;
 - non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'attività oggetto di tali richieste.
3. Non sono considerate varianti, e l'Appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguirle, le modifiche che non comportino maggiori oneri per l'Appaltatore medesimo, se ritenute opportune dall'Unione e disposte dal RUP.
 4. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice, non sono considerati varianti le modifiche disposte dal RUP se reputate necessarie e/o opportune per migliorare la funzionalità del servizio nel limite del 10% del valore contrattuale, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto di contratto.

ART. 24 CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena la nullità dello stesso, e questa non opera nei confronti dell'Unione, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'Aggiudicatario che, in caso d'inadempimento, incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente Capitolato.

ART. 25 CESSIONE DEL CREDITO

1. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante in originale o in copia autentica, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.



2. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Ente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Aggiudicatario cedente.
3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 26 MODIFICHE E VARIAZIONI DELL'APPALTATORE

1. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, del Codice degli Appalti in merito ad eventuali modifiche e variazioni dell'Impresa.
2. In caso di morte e di subentro nell'attività da parte degli eredi, questi possono subentrare nella titolarità del contratto, fino allo scadere dello stesso, ove siano mantenuti i requisiti e le condizioni per l'affidamento del servizio di cui al presente Capitolato.
3. Al tal fine, l'Amministrazione ha la facoltà di ratificare il subentro entro 30 (trenta) giorni da quando questo ha avuto effetto ed è stato comunicato, previa verifica del possesso dei requisiti, ovvero, di recedere dal contratto senza che ciò determini la corresponsione di alcuna indennità o alcuna spesa ulteriore rispetto a quelle eventualmente maturate sino al recesso.
4. In caso di variazione dell'Impresa per fusioni, incorporazioni, scissioni, ecc. deve essere effettuata apposita comunicazione all'Amministrazione, corredata da copia dell'atto notarile con il quale questa è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente. Fino a quando non si conclude tale procedura, le fatture eventualmente pervenute con la nuova intestazione non saranno liquidate.
5. In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.



6. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice.
7. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

ART. 27 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In mancanza della comunicazione prevista dal citato art. 3 legge 136/2010, non saranno effettuati i pagamenti richiesti sino all'assolvimento dell'obbligo di comunicazione e nulla potrà essere richiesto all'Amministrazione per il ritardato pagamento. La violazione di tale obbligo costituirà motivo di risoluzione del presente contratto.

ART. 28 CORRISPETTIVO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo dovuto alla Ditta, così come determinato in sede di aggiudicazione e dovuto per le prestazioni effettivamente svolte e rendicontate, s'intende comprensivo di tutte le spese, oneri e obblighi previsti nel presente capitolato.
2. Alla fattura mensile dovrà essere allegata una distinta indicante il riepilogo mensile della tipologia di spedizione, peso, area di destinazione e costi addebitati come da distinte giornaliere non contestate dall'aggiudicatario.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 909 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha modificato l'art. 1 del D.lgs. n. 127/2015, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio.
4. Ai sensi del D.M. 23.01.2015, in applicazione del sistema dello Split payment, sulle fatture emesse la ditta aggiudicataria dovrà indicare:



“Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972”. Ai fini della fatturazione elettronica i riferimenti sono i seguenti:

Denominazione Ente:

Comune di Guspini;

Codice Univoco ufficio:

3J7K92;

Nome Ufficio:

Segreteria, Affari Generali;

Codice fiscale:

00493110928;

5. Nelle fatture inviate, redatte secondo le normative vigenti, dovranno inoltre essere indicate tutte le voci relative ai servizi prestati, e il CIG.
6. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore la stessa verrà respinta con gli strumenti messi a disposizione dal Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica (SDI) e il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.
7. L'Amministrazione, a seguito della verifica di cui al precedente periodo, procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate.
8. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del Codice Civile.
9. La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Amministrazione, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'appaltatore (acquisizione del DURC) nonché della corrispondenza dei quantitativi di corrispondenza fatturati e di quelli effettivamente forniti.
10. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. Lo stesso dicasi per ritardati pagamenti causati dal mancato



assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

11. Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (R.T.I. o A.T.I.), l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
12. In relazione a quanto previsto dal precedente periodo, è comunque di competenza del mandatario la formalizzazione del rendiconto di cui sopra.

ART. 29 PATTO DI INTEGRITÀ

1. All'atto della partecipazione alla gara, l'Affidatario dovrà sottoscrivere una specifica dichiarazione denominata "Patto d'integrità", quale strumento idoneo a sancire il comune impegno tra il Comune di Guspini e gli operatori economici partecipanti alla procedura al fine di assicurare la legalità, la trasparenza e la correttezza sia nel corso di essa che in sede di esecuzione del contratto, garantendo la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

ART. 30 CONTESTAZIONI E APPOSIZIONE DI RISERVE

1. L'Appaltatore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei servizi, qualche che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. La fatturazione dovrà essere emessa in relazione alle distinte giornaliere della corrispondenza spedita, alle quali l'appaltatore non abbia opposto eccezioni entro la giornata immediatamente successiva

ART. 31 SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore cui sono state



contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio fino a quando il medesimo non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.

2. La sospensione non può avere durata superiore a 3 (tre) mesi dal momento della relativa notifica.
3. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'Appaltatore si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 32 REVISIONE PREZZI

1. Il corrispettivo derivante dall'offerta di aggiudicazione rimarrà invariato per tutta la durata del contratto, senza che il Fornitore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 c. 511 Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016).

ART. 33 RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

1. La ditta appaltatrice avrà quale referente diretto il Responsabile del Procedimento che coincide con la Responsabile del Servizio Segreteria Affari Generali Dott.ssa Gigliola Fanari, funzione che potrà essere trasferita ad un proprio collaboratore, che controllerà, anche attraverso propri incaricati, il corretto svolgimento della fornitura contestando eventuali inadempienze.
2. Per la regolare esecuzione l'Appaltatore, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, deve nominare un Referente, Coordinatore responsabile del servizio, sempre rintracciabile attraverso la rete di telefonia fissa, mobile e a mezzo e-mail, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale addetto al servizio e al fine di attivare ogni supporto di tipo informativo e consulenziale, sia sotto il profilo tecnico che commerciale.
3. L'amministrazione comunale si rivolgerà direttamente a tale Referente e si intenderanno validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore.



Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, l'Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia alla Stazione Appaltante, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

ART. 34 TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l'espletamento del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Al termine del contratto, quando saranno consegnate le banche dati del sistema informativo, i dati in possesso dell'Aggiudicatario dovranno essere cancellati definitivamente. Tale obbligo non è riferibile ai dati che siano o divengano di dominio pubblico.
3. L'Aggiudicatario è responsabile per l'osservanza dei suddetti obblighi da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.
4. L'impresa entro 15 (quindici) giorni dall'avvio dei lavori deve trasmettere all'Amministrazione il nominativo del Responsabile per il trattamento dei dati personali, che dovrà garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
5. L'Amministrazione formalizzerà la nomina tramite apposito atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dati.
6. I dati personali acquisiti in ragione del rapporto contrattuale scaturito dal presente appalto dovranno essere trattati solo ed esclusivamente per tutte le finalità connesse alla conduzione del servizio.
7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.



ART. 35 TITOLARITÀ DEI DATI

1. La titolarità di tutte le informazioni gestite, trattate ed elaborate nell'esecuzione delle operazioni previste da questo capitolato resta in capo all'Ente.
2. Deve essere garantita in ogni momento la possibilità di recuperare in modo esaustivo e completo (e senza oneri aggiuntivi) il patrimonio informativo, che si precisa essere di esclusiva proprietà dell'Ente, memorizzato sulla base dati del servizio, secondo i formati, tempi e modalità dettagliatamente documentate e concordate con il RUP.

ART. 36 COMUNICAZIONI

1. Ai fini di quanto previsto dal presente Capitolato, tutte le comunicazioni intercorrenti tra l'Amministrazione e l'Appaltatore dovranno essere effettuate all'indirizzo PEC comunicato in sede di presentazione dell'offerta.

ART. 37 CONTROVERSIE

1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il TAR Sardegna, via Sassari 17 – 09124 Cagliari (CA) tel. +39070679751.
2. Non è ammesso l'arbitrato e, ai sensi dell'art. 209, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., non è prevista clausola compromissoria.

ART. 38 NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente Capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Allegati:

Allegato L. elenco prezzi